

## (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

### ART 85 del d.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al **direttore tecnico** ove previsto ed inoltre ai **membri del collegio sindacale** o, nei casi di cui all'art 2477 c.c., al **sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza** di cui all'art 6 comma 1 lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001.

In aggiunta poi, sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun tipo di impresa ed i loro **familiari conviventi**.

<b>1-Imprese individuali</b>	Titolare
<b>2-Per le Società di capitali, anche consortili, le Società cooperative, Consorzi cooperativi, Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c, Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica</b>	Legale rappresentante, ed eventuali altri Componenti organo di amministrazione, Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
<b>3-Società di capitali</b>	Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico
<b>4-Consorzi di cui l'Art 2602 del c.c e per i Gruppi europei di interesse economico (GEIE)</b>	Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società consorziate
<b>5-Società semplice e in nome collettivo</b>	Tutti i soci
<b>6-Società in accomandita semplice</b>	Soci accomandatari
<b>7-Società estere con sede secondaria in territorio statale (Art 2508 c.c)</b>	Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
<b>Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio statale</b>	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa
<b>8-Raggruppamenti temporanei di</b>	Imprese costituenti il raggruppamento

<b>imprese</b>	anche se aventi sede all'estero, di rappresentanza o di direzione dell'impresa
<b>9-Società personali</b>	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
<b>10-Società capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell' Art 85 del D.Lgs 159/2011</b>	Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3, ai Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato